SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 54**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1988.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 commemorative del 150° anniversario della morte di Giacomo Leopardi da inserire nelle serie speciali millesimo 1987.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del 150° anniversario della morte di Giacomo Leopardi da inserire nelle serie speciali millesimo 1987;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per commemorare il 150° anniversario della morte di Giacomo Leopardi il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500, da inserire nelle serie speciali millesimo 1987 per collezionisti, da fornire in appositi contenitori ad enti, associazioni e privati italiani e stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o meno	Legale	Tolleranza in più o meno
Argento . . .	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel dritto: ritratto di Giacomo Leopardi; intorno la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso a sinistra il nome dell'autore «SOCCORSI».

Nel rovescio: allegoria della lirica leopardiana; intorno la scritta «ERA IL MAGGIO ODOROSO»; al centro «L 500», sotto «R» e a sinistra «1987».

Sul bordo: «GIACOMO LEOPARDI 1837-1987» in rilievo.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete d'argento di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti e all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1988

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1988
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 136

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

88A0928

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 gennaio 1988, n. 58.

Norme di applicazione del regolamento CEE n. 2409/86 relativo alla vendita di burro d'intervento destinato in particolare ad essere incorporato negli alimenti composti per animali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento CEE n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, e successive modifiche, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte;

Visto il regolamento CEE n. 1687/76 della commissione, del 30 giugno 1976, e successive modificazioni, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;

Visto il regolamento CEE n. 2409/86 della commissione del 30 luglio 1986 relativo alla vendita di burro di intervento destinato in particolare ad essere incorporato negli alimenti composti per animali e successive modifiche;

Visto il regolamento CEE n..1725/79 della commissione del 26 luglio 1979 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato in particolare. all'alimentazione dei vitelli;

Visto il regolamento CEE n. 1079/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 relativo all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino, ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore lattiero-caseario;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 20 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985 che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983, che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 1932/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro o il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987 che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, concernente la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 8 del regolamento CEE n. 2220/85 relativo alle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni nazionali d'attuazione del citato regolamento CEE n. 2409/86;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86 in appresso denominato «regolamento» è messo in vendita a prezzo ridotto ai fini della incorporazione negli alimenti composti per animali il burro entrato all'ammasso anteriormente alla data stabilita all'art. 1 del «regolamento».

Il burro deve essere concentrato secondo quanto stabilito dall'art. 6, par. 1, lettera *b)*, o incorporato in una miscela come definita all'art. 6, par. 1, lettera *a)*, del regolamento, denominata «premiscela». Il burro concentrato può altresì essere incorporato in una miscela con altre materie grasse.

Al burro di cui al precedente comma possono essere incorporati i prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto, secondo le modalità stabilite all'art. 6, par. 2, del «regolamento».

Art. 2.

Gli stabilimenti che intendono effettuare le operazioni di concentrazione e/o di trasformazione del burro in premiscele, nonché la loro addizione con i prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto devono essere preventivamente autorizzati.

Le operazioni del precedente comma possono essere effettuate dalle imprese di cui all'art. 3, primo comma, del «regolamento».

Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per uno o più dei propri stabilimenti devono, per ciascun stabilimento, presentare domanda in carta legale, in

duplice copia, redatta secondo lo schema allegato 2 del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione III - Roma.

Le domande per ottenere l'autorizzazione a produrre premiscele dovranno essere corredate dalla copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.

Le domande vanno inoltrate per il tramite degli organi regionali designati per i controlli, che saranno indicati dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 610/82, in appresso denominati «organi di controllo».

Gli «organi di controllo», eseguiti gli accertamenti sull'idoneità dello stabilimento ad effettuare le operazioni di concentrazione e/o di trasformazione del burro in premiscele e dopo avere altresì provveduto alla verifica dei restanti obblighi e requisiti all'uopo previsti dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 del «regolamento», inoltreranno al Ministero l'originale della domanda corredata, oltre che dal proprio parere, da una relazione tecnica con le risultanze relative agli accertamenti effettuati.

Art. 3.

Tutto il burro trasformato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto deve essere incorporato, entro i termini previsti dall'art. 4 o dall'art. 26 del «regolamento», negli alimenti composti per gli animali quali definiti all'art. 9, par. 1, primo comma, del «regolamento».

Le imprese che intendono effettuare le operazioni di cui al comma precedente devono chiedere, per ogni stabilimento, l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione III - Roma, per il tramite degli «organi di controllo».

La domanda redatta in carta legale, secondo lo schema di cui all'allegato 3 del presente decreto, dovrà essere presentata tramite gli «organi di controllo», in duplice copia ciascuna delle quali corredata dalla copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.

Gli «organi di controllo» inoltrano al Ministero una copia della domanda corredandola del proprio parere tecnico motivato circa l'idoneità dello stabilimento a garantire la corretta utilizzazione del burro secondo le disposizioni impartite dal «regolamento» e dal presente decreto.

Le imprese che intendono utilizzare il burro acquistato ai sensi del presente decreto per la fabbricazione delle premiscele di cui all'art. 9, par. 1, primo comma, secondo trattino del «regolamento», che presentino una composizione caratteristica per mangimi, devono presentare un'apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione III - Roma, per il tramite degli «organi di controllo».

La domanda, redatta in carta legale secondo lo schema di cui all'allegato 6 del presente decreto, dovrà essere inoltrata secondo le procedure descritte al terzo e quarto comma del presente articolo, corredata dalla copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 281.

Art. 4.

Qualora un'impresa autorizzata ai sensi degli articoli 2, 3 e 13 del presente decreto non si attenga alle disposizioni stabilite dal «regolamento» e dal presente decreto, modifichi o ampli senza preavviso i locali dello stabilimento adibito a deposito delle merci, apporti variazioni sostanziali agli impianti di lavorazione in maniera tale che possano essere pregiudicate le attività di controllo, l'«organo di controllo», come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare controlli, propongono al Ministero la revoca dell'autorizzazione.

Gli organi abilitati ad effettuare controlli, di cui al precedente comma, propongono la revoca della autorizzazione anche in caso di riscontrate irregolarità sull'applicazione del «regolamento» e del presente decreto in merito allo svolgimento delle operazioni sia tecniche che amministrativo-contabili.

Qualora un'impresa, autorizzata ai sensi del presente decreto, cambi la sua ragione sociale, senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad avvalersi delle autorizzazioni rilasciate, deve chiedere al Ministero la voltura dell'autorizzazione, presentando domanda, debitamente documentata, redatta in carta legale, in duplice copia, per il tramite dell'organo di controllo, che procederà conformemente a quanto stabilito ai precedenti articoli 2 e 3 e al successivo art. 13.

Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui abbia ottenuto l'autorizzazione, l'impresa subentrante deve, comunque, richiedere regolare autorizzazione, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 e del successivo art. 13.

Il programma di lavorazione, riguardante la trasformazione di burro in burro concentrato o in premiscele, deve essere predisposto, in relazione ad ogni partita aggiudicata o acquistata in collaborazione, con gli «organi di controllo» e deve essere presentato agli stessi almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione, con l'indicazione del tipo o dei titoli di prodotto che si intendono ottenere con particolare riferimento alla eventuale fabbricazione di miscele di materie grasse.

Il programma di lavorazione riguardante la produzione di alimenti composti defe essere predisposto con gli «organi di controllo» in relazione ad ogni partita di burro

concentrato, di premiscela c/o di miscela di grassi acquistate, indicando se si tratta di prodotti addizionati dei traccianti di cui all'allegato 1 del presente decreto, e comunicato agli stessi almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione.

Ogni variazione del programma dovrà essere tempestivamente comunicata all'organo di controllo per via telegrafica.

Il mancato rispetto del programma di lavorazione, ove non sussistano gravi e giustificati motivi, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Qualora l'organo abilitato al controllo constati che l'impresa non rispetta, per l'esecuzione delle operazioni di trasformazione, il programma di lavorazione, redige un apposito verbale, contestando all'impresa medesima l'infrazione rilevata. Copia del verbale di accertamento deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 14, par. 1, terzo comma, del «regolamento» per partita di fabbricazione si intende un quantitativo di burro concentrato, o di premiscela corrispondente ad un'offerta di cui all'art. 19, par. 2, del «regolamento» di qualità omogenea, trasformato e prodotto senza interruzione in un unico stabilimento di fabbricazione.

I programmi di lavorazione, previsti ai sensi del precedente art. 4, dell'art. 4, ultimo comma, del decreto ministeriale 22 luglio 1983, dell'art. 7 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 e dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 16 aprile 1987 devono essere predisposti in modo da evitare che vi siano possibilità di contemporaneo utilizzo del burro detenuto ai sensi dei differenti regolamenti comunitari.

Ai sensi dell'art. 6, par. 4, secondo trattino, del «regolamento» le operazioni relative alla trasformazione del burro acquistato a norma del «regolamento» e già immagazzinato nello stabilimento, e di quello acquistato ai sensi dei regolamenti CEE n. 262/79 e n. 3143/85 e/o che beneficia dell'aiuto previsto dal regolamento CEE n. 1932/81, devono essere effettuati in tempi differenti.

Gli «organi di controllo» competenti per territorio, su richiesta scritta delle imprese interessate, possono ammettere una deroga alle disposizioni del precedente comma purché le imprese richiedenti dispongano di stabilimenti con locali che garantiscano la separazione e l'individuazione delle giacenze del burro in questione detenuto a titolo dei diversi regolamenti, indichino nella richiesta gli estremi della partita acquistata e si impegnino a trasformare separatamente il burro acquistato ai sensi del «regolamento» da quello detenuto ai sensi dei regolamenti indicati al comma precedente.

In deroga a quanto precedentemente disposto, le imprese, i cui stabilimenti dispongono di separare catene di lavorazione, potranno essere autorizzate ad effettuare contemporaneamente la lavorazione dei diversi tipi di burro, solo se forniscono precise indicazioni che consentano di individuare con precisione e di distinguere gli impianti utilizzati per la trasformazione del burro acquistato ai sensi del «regolamento» da quello detenuto ai sensi dei regolamenti CEE n. 262/79, n. 3143/85 e n. 1932/81.

L'autorizzazione alla deroga è rilasciata dagli «organi di controllo» alle imprese richiedenti che ottemperano a tutte le disposizioni di cui al precedente comma e che offrono sufficienti garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie e deve altresì essere inviata per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III ed all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma.

Ogni partita di burro concentrato e tracciato da una impresa deve essere individuata con l'indicazione di un numero progressivo nel tempo che dovrà essere riportato sulla documentazione commerciale, sugli imballaggi e sui registri previsti al successivo art. 6.

Art. 6.

Gli stabilimenti che effettuano le operazioni di concentrazione del burro e/o di fabbricazione di premiscele, ai sensi del precedente art. 2, nonché le operazioni di fabbricazione di alimenti composti, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito un registro di magazzino bollato a norma di legge, preventivamente vidimato dagli «organi di controllo» competenti per territorio.

Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.

Ai fini del presente decreto sono considerati unico magazzino o deposito più locali contigui e intercomunicanti.

Per i magazzini o depositi ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento, la contabilità può essere tenuta in un unico registro.

I soggetti indicati nei commi precedenti che utilizzano e/o detengono burro ai sensi del «regolamento», nonché dei regolamenti CEE n. 262/79, n. 3143/85 e n. 1932/81 devono adottare una contabilità distinta per ciascuno dei prodotti.

Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 2 devono, altresì, tenere separatamente la contabilità relativa alle altre materie grasse utilizzate, qualora nello stesso stabilimento si proceda all'incorporazione del burro concentrato con altre materie grasse.

Art. 7.

Gli aggiudicatari che provvedono direttamente alla concentrazione del burro o alla fabbricazione di premiscele ai sensi del «regolamento» nonché alla produzione di miscele di burro concentrato con altri grassi devono riportare giornalmente nel registro di cui al primo comma del precedente art. 6 le seguenti annotazioni:

le quantità di burro acquistate e quelle comunque introdotte negli stabilimenti, nonché le quantità e tipo dei traccianti utilizzati, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o buono di consegna A.I.M.A.;

i quantitativi di burro concentrato puro o sottoforma di miscele con altri grassi e/o premiscele ottenuti, eventualmente addizionati dei prodotti di cui all'art. 6, par. 2, del «regolamento» e la loro composizione;

i quantitativi di burro concentrato puro o sottoforma di miscele con altri grassi e/o di premiscele, eventualmente addizionati dei prodotti di cui all'art. 6, par. 2, del «regolamento» ceduti con indicazione della data di cessione, il nome e l'indirizzo degli acquirenti.

Gli aggiudicatari che provvedono a far concentrare e/o miscelare il burro con altre materie grasse nonché a far trasformare il burro in premiscele presso gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del presente decreto devono tenere una contabilità dalla quale risultino:

le quantità di burro acquistate, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o del buono di consegna rilasciato dall'A.I.M.A.;

i quantitativi di burro inviati per essere concentrati o miscelati con altri grassi o trasformati in premiscele con l'indicazione dello stabilimento che effettua le operazioni;

la data, i quantitativi e il tipo di prodotto restituito.

Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare le operazioni di cui sopra con burro acquistato da altri dovranno specificare nel registro di cui al primo comma del presente articolo i quantitativi di burro concentrato e/o premiscele restituiti agli acquirenti.

Art. 8.

Qualora le operazioni di incorporazione del burro concentrato puro o sottoforma di miscela di grassi, non addizionato dei prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto, negli alimenti composti per animali o nelle premiscele vengano effettuate in uno stabilimento diverso da quello in cui si effettuano le operazioni di concentrazione, il burro concentrato deve essere trasportato in contenitori o cisterne sigillate a cura degli «organi di controllo» e sui quali figurano, in lettere di almeno 5 cm di altezza, una o più delle iscrizioni riportate all'art. 8 del «regolamento».

L'impresa dovrà comunicare preventivamente all'organo di controllo, territorialmente competente, ogni trasferimento di cui al primo comma.

Nel caso in cui al burro concentrato siano aggiunti i prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto, le cisterne ed i contenitori possono non essere sigillati.

Nel caso di trasporto di premiscele destinate ad essere incorporate negli alimenti composti per animali in uno stabilimento diverso da quello di fabbricazione, gli imballaggi recano, in caratteri chiaramente leggibili, la dicitura di cui all'art. 9, par. 3, del «regolamento».

Qualora il trasporto avvenga in cisterna le iscrizioni di cui al comma precedente devono essere riportate in carattere di almeno 5 cm di altezza.

Art. 9.

Gli «organi di controllo» competenti per territorio provvederanno ad effettuare controlli sul posto, frequenti ed improvvisi, per quanto concerne le operazioni di concentrazione e/o di fabbricazione delle premiscele e della eventuale addizione di prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Tali controlli, effettuati in base al programma di lavorazione, vertono in particolare:

sull'accertamento, nelle operazioni di concentrazione, del rispetto delle rese previste all'art. 6, par. 1, lettera *b)*, del «regolamento», nonché, nelle operazioni di addizione dei prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto, sulla corrispondenza concernente la qualità, quantità e grado di purezza dei traccianti impiegati;

sull'accertamento del quantitativo di burro quotidianamente utilizzato;

sul tipo e quantità dei prodotti ottenuti;

sull'esame delle registrazioni contabili.

Gli «organi di controllo» provvederanno a prelevare, per ogni partita di fabbricazione, così come definita al precedente art. 5, primo comma, campioni di burro concentrato e/o della premiscela, eventualmente addizionati dei prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Nel caso di fabbricazione di miscela di burro con altri grassi deve essere preventivamente prelevato un campione del burro e di ogni altro tipo di grasso da utilizzare, nonché un campione della miscela ottenuta.

Ogni campione prelevato deve essere sottoposto ad analisi presso laboratori di enti ed organismi pubblici per verificare il rispetto delle condizioni prescritte all'art. 6, par. 2, del «regolamento», nonché per accertare nella premiscela e nella miscela di grassi l'effettivo tenore di grasso butirrico.

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato secondo le modalità stabilite agli articoli 97, 98 e 99 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 1926.

In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovrà essere redatto apposito verbale.

I controlli di cui al presente articolo sono completati periodicamente, in funzione dei quantitativi trasformati, da un accurato esame dei registri e dalla verifica del rispetto delle condizioni del riconoscimento dello stabilimento.

Art. 10.

Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 3 devono riportare giornalmente nel registro di cui al primo comma dell'art. 6 le seguenti annotazioni:

il tipo e l'origine delle materie prime utilizzate;

i quantitativi di grassi utilizzati e la loro composizione;

le quantità di burro concentrato puro o sottoforma di miscela con altri grassi e/o di premiscele acquistate e quelle introdotte negli stabilimenti, e/o prodotte con l'indicazione se trattasi di prodotti addizionati dei traccianti di cui all'allegato 1 del presente decreto, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto e delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

i quantitativi e la composizione degli alimenti composti ottenuti con l'indicazione del tenore di grasso butirrico in essi contenuto;

i quantitativi di alimenti composti ceduti con l'indicazione della data di cessione e il riferimento al buono di consegna e alle fatture.

Art. 11.

Gli alimenti composti per animali devono essere imballati secondo le disposizioni fissate all'art. 9, par. 2, del «regolamento».

Gli imballaggi devono riportare, in caratteri chiaramente leggibili sull'etichetta inserita nel sistema di chiusura ovvero mediante impressione sull'imballaggio stesso, il tenore di grasso butirrico del prodotto finito.

Qualora si tratti di prodotti che soddisfino alle condizioni dell'art. 4, par. 1, del regolamento CEE n. 1725/79, l'indicazione di cui al precedente comma è completata dall'impressione delle diciture di cui all'art. 4, par. 2, del richiamato regolamento.

Le imprese che intendono avvalersi di cisterne o containers per la consegna diretta degli alimenti composti alle aziende di allevamento, come consentito all'art. 11, par. 1, del «regolamento», devono chiedere per ciascun stabilimento riconosciuto la preventiva autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande, redatte in carta legale, secondo il facsimile allegato 4, devono essere presentate in duplice copia all'organo di controllo competente per territorio relativamente allo stabilimento di produzione.

Nella domanda l'impresa deve impegnarsi:

1) a rispettare le disposizioni dell'art. 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, relativamente al trasporto degli alimenti composti;

2) ad integrare i documenti di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, con tutti gli elementi atti ad identificare il prodotto e che devono trovare riscontro sulla contabilizzazione giornaliera sottoposta al controllo degli organi regionali; una copia del documento dovrà essere rilasciata all'acquirente e da questi tenuta a disposizione degli organi di vigilanza;

3) ad inviare almeno ogni sette giorni all'«organo di controllo» territorialmente competente in relazione allo stabilimento di produzione copia delle bolle di accompagnamento atte a comprovare l'avvenuta consegna dell'alimento composto all'azienda di allevamento.

L'«organo di controllo», dopo aver effettuato gli accertamenti necessari trasmette al Ministero, che concede l'autorizzazione, l'originale della domanda corredata del proprio parere tecnico motivato sulla idoneità dello stabilimento a fornire sufficienti garanzie che la consegna degli alimenti composti in cisterna avvenga nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Il carico dei mezzi di trasporto oltre che dai silos può avvenire direttamente dalla bocca di uscita della catena di produzione, previo accordo con l'organo di controllo che in tal caso dovrà assicurare la presenza fisica di un funzionario durante l'operazione di carico.

Art. 12.

Gli «organi di controllo» competenti per territorio provvederanno, sulla base del programma di lavorazione, ad effettuare controlli sul posto al fine di verificare la corretta utilizzazione del burro concentrato puro o sottoforma di miscele di altri grassi e/o di premiscele nella fabbricazione degli alimenti composti per animali.

Il controllo deve essere effettuato per ogni partita di fabbricazione qualora vengano utilizzati i prodotti di cui al comma precedente non addizionati dei traccianti previsti all'allegato 1 del presente decreto.

Nel caso in cui alla materia prima siano stati addizionati i traccianti previsti, il controllo deve essere effettuato in maniera frequente e senza preavviso e comunque almeno una volta ogni quattordici giorni di fabbricazione ai sensi dell'art. 13, par. 3, ultimo comma, del «regolamento».

Per partita di fabbricazione, si intende un quantitativo di alimenti composti per animali avente la stessa composizione ed identificato nell'ambito del programma di produzione dello stabilimento di fabbricazione.

I controlli, sia contabili che analitici, vertono, in particolare, sulla quantità e sul tipo delle materie prime utilizzate e degli alimenti composti ottenuti per verificare

l'effettiva quantità di grasso butirrico in essi contenuto, nonché, per quanto riguarda le premiscele di cui al precedente art. 3, quinto comma, la rispondenza del prodotto alla composizione dichiarata.

Per ogni controllo deve essere effettuato il prelievo dei campioni dei mangimi fabbricati, nonché del burro concentrato e/o delle premiscele qualora queste ultime non siano accompagnate dal certificato di analisi di cui all'art. 9, quinto comma del presente decreto.

I campioni prelevati devono essere inviati per le analisi presso laboratori di enti ed organismi pubblici.

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978.

Nel caso di divergenze dei risultati tra i controlli analitici e le registrazioni contabili previsti al precedente art. 10 e al presente articolo, il tenore di grasso butirrico è determinato:

provvisoriamente sulla base del risultato meno elevato;

definitivamente sulla base di un esame complementare approfondito dei documenti e della contabilità.

I controlli di cui al presente articolo sono completati periodicamente in funzione dei quantitativi dei mangimi fabbricati, con un controllo approfondito mediante sondaggio dei documenti commerciali e della contabilità di cui agli articoli 6 e 10 del presente decreto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 14, par. 4 del «règolamento» il controllo di cui al precedente quinto comma si considera effettuato qualora l'aggiudicatario presenti una dichiarazione, valida per tacito rinnovo per tutte le vendite, con la quale l'impresa utilizzatrice conferma:

i propri obblighi indicati nel contratto di vendita previsto all'art. 5 del «regolamento»;

di essere a conoscenza delle sanzioni in cui potrebbe incorrere qualora dai controlli effettuati si accertasse la mancata osservanza degli obblighi sottoscritti.

Copia dei registri di cui agli articoli 7, 10 e 14, dovrà essere inviata trimestralmente all'A.I.M.A. e agli «organi di controllo» territorialmente competenti.

Art. 13.

Fatto salvo quanto disposto al precedente art. 1 il burro aggiudicato ai sensi del «regolamento» può essere denaturato, entro il termine previsto all'art. 15-*bis*, par. 1 del «regolamento», in uno stabilimento all'uopo riconosciuto, mediante incorporazione ai prodotti di cui al par. 1, lettere *a)* e *b)* del succitato art. 15-*bis* e secondo le modalità in esso stabilite.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo può essere utilizzato esclusivamente burro con un tenore in grasso inferiore all'82%.

Le imprese che intendono effettuare le operazioni di cui al primo comma devono chiedere per ogni stabilimento interessato l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma.

L'istanza redatta in duplice copia in carta legale secondo lo schema di cui all'allegato 5 del presente decreto, dovrà essere presentata tramite gli «organi di controllo» e corredata del riconoscimento rilasciato dalle competenti autorità ad effettuare la lavorazione di altri grassi.

Gli «organi di controllo», effettuati gli opportuni accertamenti tecnici volti a verificare che lo stabilimento possiede i requisiti previsti al par. 3 del richiamato art. 15-*bis*, inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della domanda corredata dalla relazione tecnica e dal proprio parere.

L'impresa è tenuta a comunicare, all'«organo di controllo» competente per territorio, almeno sette giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, il programma di fabbricazione, concordando con lo stesso i giorni nei quali saranno effettuate le operazioni di denaturazione.

L'«organo di controllo» comunica all'impresa il proprio nulla osta all'esecuzione delle operazioni. Gli «organi di controllo» possono chiedere informazioni supplementari.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 14.

Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 13 devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito un registro di magazzino bollato a norma di legge e preventivamente vidimato dall'«organo di controllo» competente per territorio.

Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.

Sui registri devono essere riportate le seguenti annotazioni:

la quantità di burro acquistato, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o buono di consegna A.I.M.A.;

i quantitativi di burro quotidianamente utilizzati;

i quantitativi di prodotto finale ottenuto;

i quantitativi di altri grassi utilizzati.

Art. 15.

Gli «organi di controllo» competenti per territorio, provvederanno ad effettuare, sulla base del programma di lavorazione, controlli in loco durante il periodo di denaturazione del burro.

Il controllo in loco è volto ad accertare che le totalità del burro acquistato sia utilizzato e che vengano rispettate le condizioni stabilite al par. 3, primo trattino, dell'art. 15-*bis* del «regolamento»

Gli «organi di controllo» in funzione dei quantitativi di burro utilizzati, provvederanno ad effettuare, per sondaggio e comunque per ogni partita aggiudicata,

prelievi di campioni del prodotto ottenuto che dovranno essere sottoposti ad analisi per accertare che il contenuto di acido grasso libero espresso in acido oleico sia almeno dell'8%.

Il prodotto risultante dalla denaturazione deve essere di colore brunastro scuro.

Art. 16.

Le domande per acquistare burro ai sensi dell'art. 16 del «regolamento» devono essere presentate agli organismi di intervento dove il burro è depositato e devono contenere tutte le indicazioni previste all'art. 19 del «regolamento» medesimo.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvederà ad impartire con proprio provvedimento le disposizioni contenenti le modalità per la presentazione delle domande di acquisto del burro da esso detenuto e per la costituzione della garanzia di aggiudicazione e di destinazione secondo le disposizioni del «regolamento» ed in conformità dell'art. 8 del regolamento CEE n. 2220/85 e dell'art. 13 del regolamento CEE n. 1687/76.

L'A.I.M.A. provvederà, in relazione ad ogni contratto di vendita concluso e per ogni cauzione di garanzia prestata ai sensi dell'art. 24 del «regolamento», ad informare gli «organi di controllo», territorialmente competenti in relazione alla sede dell'aggiudicatario di burro dei quantitativi di prodotto oggetto del contratto e di ogni altro elemento utile per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal «regolamento» e dal presente decreto.

I soggetti di cui all'art. 3 del «regolamento» che acquistano burro dall'A.I.M.A. nonché presso altri organismi di intervento possono destinare il prodotto esclusivamente a coloro che si impegnano a provvedere direttamente alla concentrazione, alla fabbricazione di premiscele o alla denaturazione del burro.

Il burro concentrato, nonché le premiscele possono essere cedute esclusivamente agli operatori che si impegnano ad incorporarli direttamente negli alimenti composti per animali. Tale impegno deve risultare dal contratto di cessione.

I soggetti indicati al quarto comma del presente articolo e gli stabilimenti che effettuano la trasformazione del burro in premiscele devono provvedere a mezzo telegramma o telex entro le 24 ore successive all'avvenuto trasferimento, a comunicare agli «organi di controllo» competenti per territorio di partenza e destinazione del prodotto, ogni trasferimento di burro concentrato puro o sottoforma di miscela di grassi o di premiscela.

La comunicazione deve contenere:

a) generalità e indirizzo del destinatario;
b) la quantità di burro concentrato puro o sottoforma di miscela di grassi o di premiscele;
c) gli estremi della fattura o della bolla di accompagnamento;
d) la data di aggiudicazione del burro, nonché quella limite entro la quale il prodotto deve essere incorporato negli alimenti composti per animali e l'indicazione se trattasi di prodotti addizionati dei traccianti di cui all'art. 6, par. 2 del «regolamento».

Art. 17.

Il burro da utilizzare ai sensi del «regolamento» può essere acquistato presso organismi di intervento di altri Stati membri, in tal caso potrà essere importato:

1) burro tal quale che deve essere concentrato e/o trasformato in premiscele e successivamente incorporato in alimenti composti per animali;
2) burro tal quale destinato ad essere denaturato;
3) burro concentrato puro o sottoforma di miscela di altri grassi o premiscela destinati ad essere incorporati in alimenti composti.

La dogana dove viene effettuata l'importazione — di seguito denominata «dogana» — sulla base delle indicazioni contenute nell'esemplare di controllo che accompagna la merce (T5), provvede a redigere un documento contenente i seguenti elementi:

riferimento al regolamento comunitario da applicare (regolamento CEE n. 2409/86);
numero dell'esemplare di controllo (T5) e dogana estera emittente;
descrizione del prodotto con indicazione della voce doganale, specificando se si tratti di burro tal quale o di burro concentrato puro o sotto forma di miscela di grassi o di premiscela, eventualmente addizionati dei prodotti di cui all'art. 6, par. 2 del regolamento CEE n. 2409/86;
numero di identificazione, tipo, marchi e qualità degli imballaggi;
peso netto della partita sdoganata;
data in cui è stata effettuata l'importazione con l'indicazione della «dogana» e degli estremi della relativa bolletta doganale, ivi compresi quelli che individuano la ditta esportatrice ed importatrice e lo stabilimento o il magazzino di destinazione;
data entro la quale il prodotto deve essere incorporato negli alimenti composti per animali o denaturato.

Copia del documento redatto dalla «dogana» sarà inviata all'A.I.M.A. e all'«organo di controllo» territorialmente competente in relazione all'ubicazione dello stabilimento di prima destinazione.

L'importatore deve tempestivamente comunicare all'«organo di controllo» di cui al comma precedente i quantitativi di prodotto importato ai sensi del «regolamento».

L'«organo di controllo», dopo aver ricevuto copia del documento doganale di cui al terzo comma del presente articolo, dovrà accertare che il prodotto in questione sia stato depositato e preso in carico sul registro di magazzino dello stabilimento.

L'«organo di controllo» dovrà provvedere a porre sotto controllo il prodotto importato al fine di accertare che sia rispettata sia la destinazione prescritta dal «regolamento» che quanto disposto dal presente articolo.

Può inoltre verificarsi la spedizione di:

burro che è stato acquistato presso altri Paesi membri e che è stato concentrato e/o trasformato in premiscela o miscela con altri grassi nel territorio della Repubblica italiana e destinato ad essere incorporato negli alimenti composti in un altro Stato membro della Comunità.

In tal caso l'«organo di controllo», effettuati gli accertamenti di cui al precedente art. 9, provvederà a comunicare tempestivamente all'A.I.M.A. e alla «dogana» previa restituzione alla medesima della copia del documento trasmesso dalla stessa all'atto della nazionalizzazione del prodotto, le operazioni che sono state effettuate nel territorio della Repubblica italiana e i quantitativi di prodotto ottenuto.

Nei casi di inadempienza la comunicazione dell'«organo di controllo» di cui al comma precedente dovrà essere integrata con i dati riguardanti l'irregolarità ed i quantitativi interessati.

La «dogana» sulla base della comunicazione ricevuta dall'«organo di controllo» provvederà, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1687/76, a redigere uno o più nuovi esemplari di controllo (T5) in cui saranno indicati, nella casella 106, il numero di serie dell'esemplare originario e il nome della dogana che lo ha rilasciato.

L'originale dell'esemplare di controllo debitamente annotato, con allegate le copie dei nuovi esemplari, sarà restituito senza indugio all'ufficio doganale dello Stato membro di partenza dopo aver accertato l'avvenuta utilizzazione del prodotto.

Eventuali irregolarità dovranno essere precisate nel documento medesimo.

La spedizione di burro concentrato puro o sotto forma di miscela di grassi o delle premiscele attraverso altre dogane potrà avvenire esclusivamente previo rilascio di nulla-osta da parte della «dogana».

Le modalità per il rilascio del nulla-osta saranno successivamente impartite dall'amministrazione doganale con proprie disposizioni.

Art. 18.

Nel caso si tratti di burro tal quale importato per essere incorporato negli alimenti composti per animali, previa concentrazione e/o trasformazione in premiscele, ovvero per essere denaturato nel territorio italiano e quindi la cauzione di cui all'art. 21 del «regolamento» sia stata costituita presso l'A.I.M.A.:

a) completate le operazioni di fabbricazione degli alimenti composti, l'«organo di controllo» territorialmente competente comunica all'«organo di controllo» competente in relazione alla sede dello stabilimento che ha effettuato la concentrazione e/o la trasformazione del burro in premiscele:

la data entro la quale sono state ultimate le operazioni di incorporazione;

i quantitativi e il tipo di prodotto utilizzati.

Sulla base degli accertamenti effettuati previsti all'art. 12 del presente decreto e/o della comunicazione ricevuta, l'«organo di controllo» nel cui territorio è avvenuta la concentrazione e/o la trasformazione del burro in premiscele comunicherà all'A.I.M.A. e alla «dogana», previa restituzione alla medesima del documento trasmesso all'atto della nazionalizzazione del prodotto, le operazioni che sono state effettuate nel territorio della Repubblica italiana completate dalle indicazioni soprarichieste;

b) completate le operazioni di denaturazione di cui al precedente art. 13 l'«organo di controllo» comunica all'A.I.M.A. e alla «dogana» previa restituzione alla medesima del documento trasmesso all'atto della nazionalizzazione del prodotto:

la data entro la quale è stata effettuata la denaturazione;

i quantitativi di burro utilizzati;

c) qualora si tratti di burro acquistato presso l'organismo di intervento italiano, le comunicazioni di cui alla lettera *a)* e alla lettera *b)* saranno trasmesse esclusivamente all'A.I.M.A.

Nel caso in cui si tratti di importazioni di burro concentrato puro o sotto forma di miscele di grassi e di premiscele l'«organo di controllo» competente in relazione alla ubicazione del mangimificio, completate le operazioni di incorporazione, comunica alla «dogana», previa restituzione alla medesima del documento trasmesso all'atto della nazionalizzazione del prodotto:

la data entro la quale sono state ultimate le operazioni di incorporazione;

i quantitativi di prodotto utilizzati.

La «dogana», apposte le indicazioni di competenza nell'esemplare di controllo (T5) sulla base della comunicazione ricevuta dall'«organo di controllo» provvederà a restituire il documento stesso alla dogana dello Stato membro speditore.

Nei casi di inadempienza le comunicazioni previste al presente articolo dovranno essere integrate con i dati riguardanti le irregolarità accertate ed i quantitativi interessati.

Art. 19.

Gli alimenti composti per animali prodotti ai sensi dell'art. 9 del «regolamento» importati dagli altri Paesi comunitari mediante cisterne e/o containers possono essere destinati esclusivamente ad aziende agricole o a centri d'ingrasso utilizzatori.

La ditta esportatrice dovrà inviare preventivamente copia dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 11 del «regolamento», all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, n. 81 - Roma, telex n. 613003; dovrà altresì, indicare l'ubicazione

delle aziende agricole destinatarie del mangime, nonché la settimana nella quale l'impresa intende effettuare la consegna e la dogana dove intende sdoganare il prodotto.

L'A.I.M.A. provvederà ad informare la «dogana» e l'«organo di controllo» competente per territorio in relazione alla azienda utilizzatrice.

La dogana dove viene effettuata l'importazione, di seguito denominata «dogana», sulla base delle indicazioni contenute nell'esemplare di controllo che accompagna la merce (T5), provvede a redigere in quattro esemplari un documento contenente i seguenti elementi:

riferimento al regolamento comunitario da applicare;

descrizione del prodotto con l'indicazione della voce doganale;

peso lordo e netto della partita sdoganata;

data in cui è stata effettuata l'importazione con l'indicazione della «dogana» e degli estremi della relativa bolletta doganale;

numero dell'esemplare di controllo (T5) e dogana estera emittente;

indicazione della ditta esportatrice e dell'azienda agricola o di allevamento o di ingrasso destinataria.

Oltre a quello trattenuto dalla «dogana», un esemplare sarà rilasciato all'importatore e gli altri due verranno inviati all'«organo di controllo» territorialmente competente in relazione all'ubicazione delle aziende utilizzatrici.

L'«organo di controllo» dopo aver accertato che gli alimenti composti sono stati consegnati ad una azienda che rispetti le condizioni di cui all'art. 11 del «regolamento» comunica alla «dogana» l'avvenuta consegna del mangime apponendo sul retro o allegando al documento doganale apposita dichiarazione.

Dopo aver ricevuto la dichiarazione dell'«organo di controllo» attestante l'avvenuta presa in consegna del mangime da parte dell'azienda di allevamento la «dogana» provvede a restituire il (T5), completato con le annotazioni di competenza, alla dogana di partenza.

Art. 20.

Tutte le annotazioni riportate nei registri previsti agli articoli 7 e 10 del presente decreto relative ad operazioni commerciali debbono indicare gli estremi delle fatture commerciali o delle bollette di accompagnamento.

Art. 21

Le firme apposte dal titolare o legale rappresentante dell'impresa alle richieste di autorizzazione di cui agli allegati 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22.

Eventuali modifiche al presente decreto, non riguardanti i precedenti articoli 17, 18 e 19 e comunque i compiti affidati alla «dogana», potranno essere apportate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, sentito in proposito il Ministro delle finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO 1

Prodotti che si possono incorporare per 100 kg di burro concentrato, nel corso della trasformazione del burro in premiscela o in burro concentrato, con l'esclusione di qualsiasi altro trattamento che non sia la neutralizzazione, la disodorizzazione o l'addizione di antiossidanti, nello stesso stabilimento e in modo da garantire un ripartizione omogenea:

a) 10 gr di 4 idrossidi - 3 metossi - benzaldeide ricavati dalla vanillina sintetica e

b) 0,9 kg di trigliceridi dell'acido pelargonico (n-nonanoico) aventi un grado di purezza almeno del 95%, calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, in un indice massimo di acidità dello 0,5%, un indice di saponificazione compreso tra 300 e 340 e un contenuto minimo di acido pelargonico del 90% per la parte esterificata.

ALLEGATO 2

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

OGGETTO: *Richiesta di autorizzazione ad effettuare la concentrazione / trasformazione in premiscele (1) del burro acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86.*

Il sottoscritto .... nato a ....
in data .... e domiciliato a ....
nella propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa ....
avente sede legale in .... via ....
iscritta o registrata presso ....
chiede che lo stabilimento di lavorazione sito in ....
via / località .... iscritto o registrato presso .... che secondo quanto previsto all'art. 6, par. 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento CEE n. 2409/86 dispone:

a) di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantità di almeno 5 tonnellate di burro al mese;

b) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche,

venga autorizzato ad effettuare la concentrazione / trasformazione in premiscele (1) del burro acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86.

A tal fine si impegna:

a) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui all'art. 6 del presente decreto;

b) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 4 del presente decreto, in collaborazione con gli «organi di controllo», il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto servizio almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni partita di burro;

c) a sottostare ai controlli;

d) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal «regolamento» é dal presente decreto.

Considerato che nello stabilimento si procede alla trasformazione del burro acquistato ai sensi dei regolamenti CEE n. 262/79 e n. 3134/85 e del burro che beneficia di un aiuto ai sensi del regolamento CEE n. 1932/81, il sottoscritto .... si impegna altresì:

e) a tenere distintamente la contabilità prevista al punto *a)* della presente domanda;

f) a trasformare in fasi successive il burro acquistato ai sensi dei regolamenti CEE n. 262/79 e n. 3134/85, quello che beneficia di un aiuto in virtù del regolamento CEE n. 1932/81 e il burro acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86 ed immagazzinato nello stabilimento.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede.

.........................., lì ....

....
(Firma)

---

(1) Cancellare la menzione che non interessa.

ALLEGATO 3

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

OGGETTO: *Richiesta di autorizzazione a produrre alimenti composti per animali, ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86.*

Il sottoscritto .... nato a ....
in data .... e domiciliato a ....

nella propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa ....

avente sede legale in .... via ....,
iscritta o registrata presso ....
chiede che lo stabilimento di lavorazione sito in ....

via / località .... iscritto o registrato

presso .... venga autorizzato a produrre alimenti composti per animali ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86.

A tal fine si impegna:

a) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui all'art. 6 del presente decreto;

b) a comunicare agli organi di controllo il programma di fabbricazione per ogni partita di burro concentrato, di premiscela e/o di miscela di grassi acquistate, indicando se si tratta di prodotti addizionati dei traccianti di cui all'allegato 1 del presente decreto;

c) a sottostare ai controlli;

d) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal «regolamento» e dal presente decreto.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede.

.........................., lì ....

....
(Firma)

ALLEGATO 4

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

OGGETTO: *Richiesta di autorizzazione al trasporto in cisterna o containers degli alimenti composti per animali ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86.*

Il sottoscritto .... nato a ....
in data .... e domiciliato a ....

nella propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa ....

avente sede legale in .... via ....
e sede legale dello stabilimento in ....
via .... già in possesso della autorizzazione ministeriale n. .... rilasciata in data .... del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a produrre alimenti composti per animali ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86 chiede in nome e per conto dell'impresa medesima

l'autorizzazione ad effettuare mediante cisterne / containers la consegna diretta degli alimenti composti ivi prodotti.

Al fine degli obblighi che la presente richiesta comporta, dichiara inoltre di prendere formale impegno:

1) a rispettare le disposizioni dell'art. 18 della legge 15 marzo 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, relativamente al trasporto dei mangimi;

2) ad integrare i documenti di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, con tutti gli elementi atti ad identificare il prodotto e che devono trovare riscontro sulla contabilizzazione giornaliera sottoposta al controllo degli organi regionali consegnando una copia del documento all'acquirente;

3) ad inviare almeno ogni sette giorni, all'organo di controllo territorialmente competente in relazione allo stabilimento di produzione, copia delle bolle di accompagnamento.

Dichiara, infine, di conoscere e di accettare la possibilità di sospensione dell'autorizzazione di cui trattasi nel caso in cui vengano rilevate inadempienze agli obblighi in merito richiesti o per eventuali gravi difficoltà che dovessero verificarsi nella esecuzione dei controlli prescritti.

In fede.

.........................., lì ....

....
(Firma)

ALLEGATO 5

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

OGGETTO: *Richiesta di autorizzazione ad effettuare la denaturazione del burro ai sensi dell'art. 15-bis del regolamento CEE n. 2409/86.*

Il sottoscritto .... nato a ....
in data .... e domiciliato a ....

nella propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa ....

avente sede legale in .... via ....
iscritta o registrata presso ....
chiede che lo stabilimento di lavorazione sito in ....

$\frac{\text{via}}{\text{località}}$ .... iscritto o registrato presso ....

venga autorizzato ad effettuare la denaturazione del burro acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86.

Al riguardo dichiara che, secondo quanto previsto dall'art. 15-*bis* del regolamento CEE n. 2409/86, lo stabilimento dispone di impianti tecnici che garantiscono l'impermeabilità durante il processo di denaturazione e che consentono di effettuare, nel corso delle operazioni, un trattamento termico di durata pari a 90 minuti ad un temperatura di almeno 100°C di cui 30 minuti a 130°C qualsiasi altro rapporto temperatura/tempo in grado di fornire risultati almeno equivalenti.

Si impegna:

a) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui all'art. 14 del presente decreto;
b) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 13 del presente decreto, in collaborazione con gli «organi di controllo», il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto servizio almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni di denaturazione;
c) a sottostare ai controlli;
d) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal «regolamento» e dal presente decreto.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede.

.........................., lì ....

(Firma)

ALLEGATO 6

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

OGGETTO: *Richiesta di autorizzazione a produrre premiscele di cui all'art. 3, quinto comma, del decreto ministeriale 28 gennaio 1988, n. 58*

Il sottoscritto .... nato a ....
in data .... e domiciliato a ....
nella propria qualità di $\frac{\text{titolare}}{\text{legale rappresentante}}$ dell'impresa ....
avente sede legale in .... via ....
iscritta o registrata presso ....
chiede che lo stabilimento .... venga autorizzato a produrre premiscele di cui all'art. 3, quinto comma, del decreto ministeriale 28 gennaio 1988, n. 58.

A tale scopo sotto la propria responsabilità dichiara che il prodotto fabbricato presenta la seguente composizione:

1) .... % in peso
2) .... % in peso
3) .... % in peso
4) .... % in peso
% in peso.

A tal fine si impegna:

a) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui all'art. 6 del presente decreto;

b) a comunicare agli organi di controllo il programma di fabbricazione per ogni partita di burro concentrato, di premiscele di cui all'art. 6, par. 1, lettera *c)* del regolamento CEE n. 2409/86 e/o di miscela di grassi acquistate, indicando se si tratta di prodotti addizionali dei traccianti di cui all'allegato 1 del presente decreto;

c) a sottostare ai controlli;

d) ad adempiere a tutti gli altri obblighi, previsti dal «regolamento» e dal presente decreto.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede.

.........................., lì ....

....
(Firma)

ALLEGATO 7

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

OGGETTO: *Richiesta di autorizzazione al trasporto dei prodotti di cui all'art. 9, par. 1, primo comma, secondo trattino del «regolamento», mediante cisterne o contenitori.*

Il sottoscritto .... nato a ....
in data .... e domiciliato a ....
nella propria qualità di $\frac{\text{titolare}}{\text{legale rappresentante}}$ dell'impresa ....
avente sede legale in .... via ....
e sede legale dello stabilimento in ....
via .... già in possesso dell'autorizzazione ministeriale n. .... rilasciata in data .... dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, chiede in nome e per conto dell'impresa medesima l'autorizzazione ad effettuare mediante $\frac{\text{cisterne}}{\text{contenitori}}$ la consegna diretta dei prodotti ivi fabbricati ad altra incaricata di trasformarli in alimenti completi.

Al fine degli obblighi che la presente richiesta comporta dichiara di prendere formale impegno:

a rispettare le disposizioni dell'art. 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 relativamente al trasporto dei mangimi;
ad integrare i documenti di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, con tutti gli elementi atti ad identificare il prodotto e che devono trovare riscontro sulla contabilizzazione giornaliera sottoposta al controllo degli organi regionali consegnando una copia dei documenti all'acquirente.

Dichiara, inoltre, che i prodotti saranno consegnati ad imprese i cui titolari hanno sottoscritto:

l'obbligo di rispettare gli obblighi indicati nel contratto di vendita previsto all'art. 5 del «regolamento»;

la dichiarazione di essere a conoscenza delle sanzioni in cui potrebbe incorrere qualora dai controlli effettuati si accertasse la mancata osservanza degli obblighi sottoscritti.

Dichiara, infine, di conoscere e di accettare la possibilità di sospensione dell'autorizzazione di cui trattasi nel caso in cui vengano rilevate inadempienze agli obblighi in merito richiesti o per eventuali gravi difficoltà che dovessero verificarsi nella esecuzione dei controlli previsti.

In fede.

.........................., li ....

....
(Firma)

88G0100

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 febbraio 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° agosto 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1987, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 1° agosto 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 1° agosto 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila e cinquecentomila, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000 e grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° febbraio 1988 a quella n. 6 di scadenza 1° agosto 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50% - di scadenza 1° agosto 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910 e D.M. 25 luglio 1987 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986 - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° agosto 1987 - Roma, 1° agosto 1987 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei Conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 787600 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 1° agosto 1990.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° agosto 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre - 1986, n. 910 e D.M. 25 luglio 1987 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10,50%-1° agosto 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1988
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 307

88A0938

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 febbraio 1988.

Sospensione dell'applicazione dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1985 concernente modificazioni al nuovo schema-tipo di convenzione fra le unità sanitarie locali e gli istituti che gestiscono idonei centri destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1985, con il quale, a modifica dell'art. 7, primo comma, del decreto ministeriale 18 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 26 maggio 1984, è stato disposto: «Il pagamento delle rette verrà effettuato entro novanta giorni dalla ricezione dei conti trimestrali contabilizzati sulle effettive prestazioni, da redigersi su appositi modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e dal direttore medico. L'onere relativo, nel caso di ricoveri extra regionali, graverà secondo i criteri stabiliti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, sul bilancio dell'unità sanitaria locale nel cui territorio è situato il centro-servizio di riabilitazione; nel caso di ricoveri nell'ambito di una regione, l'onere graverà, secondo le modalità fissate dalla regione, sulla unità sanitaria locale dalla stessa individuata»;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 28 gennaio 1988, concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1988;

Considerato che i fondi destinati alla riabilitazione, per detto anno, sono stati assegnati per quote capitarie;

Ritenuto, di conseguenza necessario sospendere, per l'anno 1988, l'applicazione del citato art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1985;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1985, è sospeso per l'anno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A0939

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil System» a r.l., in Bagnaia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Edil System» a r.l., in Bagnaia (Viterbo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Edil System» a r.l., con sede in Bagnaia (Viterbo), costituita per rogito notaio Mario Simoni di Viterbo in data 31 maggio 1984 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Franco Pascucci nato a Roma il 14 agosto 1942 ed ivi residente in via Muzio Clementi n. 64, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0933

DECRETO 4 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo Cooperativa Padova ovest S.r.l., in Selvazzano Dentro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della cooperativa di consumo Cooperativa Padova ovest S.r.l., con sede in Selvazzano Dentro (Padova), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo Cooperativa Padova ovest S.r.l., con sede in Selvazzano Dentro (Padova), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Franceschetti Francesco di Padova in data 29 luglio 1976, repertorio 13292, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Tullio Flavio, residente in via Zabarella, 19, Padova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0934

DECRETO 4 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. C.A.F. - Consorzio agro forestale, in Monzuno, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa C.A.F. - Consorzio agro forestale - Società cooperativa a r.l., con sede in Monzuno (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa C.A.F. - Consorzio agro forestale - Società cooperativa a r.l., con sede in Monzuno (Bologna), costituita per rogito notaio Mario Cornia in data 7 dicembre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori dott.ssa Laura Bianchi residente in via Allende, 13, Calcara di Crespellano (Bologna); rag. Alberto Sarti, residente in via del Porto, 38, (Bologna); dott. Renato Pelliccioni, residente in via Anton Cecov, 83, Roma, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0935

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 febbraio 1988.

Nomina del liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della «The Mutual Fire Marine and Inland Insurance Company», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme sulle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 27 novembre 1987 con la quale il rappresentante generale per l'Italia della società «The Mutual Fire Marine and Inland Insurance Company» ha chiesto l'approvazione della nomina del liquidatore della medesima rappresentanza generale per l'Italia;

Vista la lettera n. 810072 in data 27 gennaio 1988 con la quale l'ISVAP ha espresso parere favorevole alla

nomina del dott. Enrico D'Onofrio a liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della società «The Mutual Fire Marine and Inland Insurance Company»;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 62, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, si approva la nomina del dott. Enrico D'Onofrio a liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, della società «The Mutual Fire Marine and Inland Insurance Company», con sede legale in Philadelphia (U.S.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0937

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 marzo 1988.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1986, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole;

Vista la delibera della giunta comunale di Capri, in data 17 novembre 1987, n. 1216;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri, in data 19 novembre 1987, n. 521;

Visto il telegramma della prefettura di Napoli n. 013292/GAB. del 13 febbraio 1988;

Vista la delibera dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Capri in data 19 dicembre 1987, n. 81;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° marzo 1988 al 31 ottobre 1988 è vietato l'afflusso sull'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di Capri e Anacapri:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni suddetti ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana limitatamente ad una sola autovettura per nucleo familiare. I comuni dell'isola dovranno rilasciare un contrassegno speciale per la circolazione dei veicoli suddetti;

c) ambulanze, servizi di polizia, carri funebri e automezzi trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità italiana o estera;

e) autoveicoli con targhe estere sempreché siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 così come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, e modificato dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 3 marzo 1988

Il Ministro dei lavori pubblici
DE ROSE

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

88A1000

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di un membro supplente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1988, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 299, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il consigliere di Stato dott. Ugo Gasparri è stato nominato membro supplente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione fino alla scadenza del quadriennio in corso (11 maggio 1989), in sostituzione del dott. Luigi Petriccione.

88A0910

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1988 è stato conferito al dottor Ignazio Sturniolo, ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

88A0942

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 79.457.490, disposto dalla signora Maria Rosa Rumi con testamento olografo n. 201673/37310 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Olivares, notaio in Milano.

88A0965

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Unione nazionale cooperative italiane, in Roma

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1988, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le modifiche degli articoli 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 e 28 dello statuto dell'Unione nazionale cooperative italiane - U.N.C.I., con sede in Roma, deliberate dal II Congresso nazionale della associazione, svoltosi a Roma, nei giorni 28 novembre-dicembre 1985.

88A0943

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. S.I.C.C.*, con sede e stabilimento in Rovigo:
periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Cotonificio di Mogliano*, con sede e stabilimento in Mogliano Veneto (Treviso), fallita il 13 febbraio 1985:
periodo: dal 17 agosto 1987 al 10 febbraio 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 21 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.p.a. Dayton*, con sede e stabilimento in Casella d'Asolo (Treviso):
periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. I.O.R. - Industrie ottiche riunite*, con sede e stabilimento in Marghera (Venezia) ed unità di Milano:
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. A. Costa*, con sede legale e stabilimento in Marano Vicentino (Vicenza):
periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Biscotti panettoni Colussi Milano*, con sede legale in Milano e stabilimento in Vittorio Veneto (Treviso):
periodo: dall'8 luglio 1985 al 4 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 20 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Costruzioni navali Antonini*, con sede e stabilimento in Sarzana (La Spezia), fallita il 9 luglio 1985:
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.r.l. Eterservice (gruppo Eternit)*, con sede e stabilimento in Genova, fallita il 12 giugno 1986:
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.p.a. Eternit*, con sede e stabilimento in Genova, fallita il 4 giugno 1986:
periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 4 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.p.a. Gaslini*, con sede e stabilimento in Genova-Rivarolo:

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Cantieri Varco Chiappella*, con sede e stabilimento in Genova-Porto Radice:

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
prima concessione: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Sicma*, con sede legale in Latina e stabilimento in La Spezia presso Enel - Centrale termoelettrica La Spezia, fallita il 16 maggio 1985:

periodo: dal 16 novembre 1987 al 16 maggio 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 16 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.p.a Termomeccanica italiana*, con sede legale in La Spezia e stabilimenti in Arzignano (Vicenza) e La Spezia:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ilva Polimeri* (già *Silvam S.p.a.*), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e stabilimento in Senago (Milano):

periodo: dal 31 agosto 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1982: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Calzaturificio Dayana* di Lonato (Brescia), fallita il 21 ottobre 1986:

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *Ditta individuale Giunteria Demar di Marchignani Deanna* di Lonato (Brescia), fallita il 21 ottobre 1986:

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 21 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *Ditta Termoplastic di Carminati Luigi* di Canonica d'Adda (Bergamo), fallita il 22 novembre 1984:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 22 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.p.a. Lambro electric* di Lodi (Milano), fallita il 3 novembre 1986;

periodo: dal 19 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.p.a. Gaetano Fugini* di Erba (Como), fallita il 13 agosto 1986;

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 14 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.r.l. La Fenice* di Mortara (Pavia), fallita il 25 febbraio 1986:

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 25 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.r.l. La Fenice* di Mortara (Pavia), fallita il 25 febbraio 1986:

periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 25 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.r.l. Orce Pants* di Orzinuovi (Brescia), fallita il 9 febbraio 1987:

periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 21 aprile 1986:
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.d.f. Pulicrom di Fredi Giancarlo* di Lodrino (Brescia), fallita il 26 febbraio 1985:

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 27 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.p.a. Modelleria bresciana* di Brescia, fallita il 15 ottobre 1984:

periodo: dal 13 aprile 1987 al 15 ottobre 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 16 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.p.a. Fratelli Citterio*, con sede in Monza e stabilimento in Besana Brianza (Milano):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si

13) *S.r.l. Bresciana calze* di Bargariga (Brescia), fallita il 2 luglio 1984:

periodo: dal 18 maggio 1987 al 2 luglio 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.p.a. Prandoni Dario* di Treviglio (Bergamo);

periodo: dal 6 luglio 1987 al 22 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1983: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Seci elettronica* di Milano;

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.a.s. Vemaplast* di Lodi (Milano), fallita il 20 marzo 1986:
periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 20 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.p.a. Seci* di Milano:
periodo: dal 15 dicembre 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1983: dal 21 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Tubettificio ligure*, con sede in Abbadia Lariana (Como) e stabilimenti in Abbadia Lariana (Como), Lecco (Como) e Anzio (Roma), dal 1° aprile 1987 *S.p.a. Tubettificio europeo*:
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati*, con sede in Milano ed unità nazionali:
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Maglificio Mabinza*, con sede in Milano e stabilimento in Inzago (Milano):
periodo: dal 19 maggio 1986 al 19 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Maglificio Mabinza*, con sede in Milano e stabilimento in Inzago (Milano):
periodo: dal 20 novembre 1986 al 30 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Maglificio Mabinza*, con sede in Milano e stabilimento in Inzago (Milano), fallita il 31 marzo 1987:
periodo: dal 31 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

23) *S.r.l. Maglificio Mabinza*, con sede in Milano e stabilimento in Inzago (Milano), fallita il 31 marzo 1987:
periodo: dal 28 settembre 1987 al 28 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

24) *S.p.a. Carpenterie Campane (gruppo Sae)*, con sede in Milano, sede secondaria e stabilimento in Napoli che dal 1° dicembre 1987 è divenuta *S.p.a. Sae Sud*, sede legale e stabilimento in Napoli:
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla quello del 28 luglio 1987, n. 009387, pag. 7, punto 42.

25) *S.p.a. C.M.L. - Costruzioni meccaniche lecchesi*, con sede in Milano, stabilimento in Lecco (Como), che dal 1° dicembre 1987 è divenuta *S.p.a. Sae Towers*, con sede in Milano e stabilimento in Lecco (Como):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: no.
Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla quello del 12 giugno 1987, n. 009282, pag. 3, punto 17.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Cooperativa Bredil a r.l.*, di Novellara (Reggio Emilia):
periodo: dal 2 novembre 1986 al 16 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 1° novembre 1985;
pagamento diretto: no.
Il presente decreto integra il decreto ministeriale n. 9527 del 23 novembre 1987.

2) *S.p.a. Sacep*, di Bertinoto (Forlì), fallita il 6 febbraio 1986:
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 22 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 31 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.r.l. C.F.M. - Cooperativa fabbri meccanici ed affini* di Modena:
periodo: dal 30 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Italvinum*, con sede in Bologna e stabilimento in Ferrara, fallita il 21 febbraio 1986:
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 25 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.p.a. Iris ceramica*, con sede in Fiorano Modenese e stabilimenti in Fiorano Modenese (Modena) e Sassuolo (Modena):
periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Lito* di Rastignano di Pianoro (Bologna), fallita il 5 marzo 1985:
periodo: dal 23 novembre 1987 al 5 marzo 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 27 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Ceramica Monital* di Casalgrande (Reggio Emilia):
periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 21 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Rubbertoys*, di Forlì, fallita l'11 aprile 1985:
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.p.a. Rubbertoys* di Forlì, fallita l'11 aprile 1985:
periodo: dal 28 marzo 1988 all'11 aprile 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *Edil Coop Forlì - Società cooperativa a r.l.*, con sede in Forlì e cantieri in sede e fuori sede:
periodo: dal 6 luglio 1987 al 9 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

11) *Ditta Olimpia di Romano Borgia*, con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), fallita il 5 luglio 1985:
periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 5 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *Ditta Olimpia di Romano Borgia*, con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), fallita il 5 luglio 1985:
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 5 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.r.l. Samil* di Migliarino (Ferrara), fallita il 13 marzo 1986:
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.r.l. 2 R Silver Plate*, con sede in Bologna e opificio in Medicina (Bologna), fallita il 25 marzo 1987:
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 25 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.p.a. Ceramiche di Prignano*, con sede in Prignano sul Secchia (Modena), fallita l'11 febbraio 1985:
periodo: dal 9 novembre 1987 all'11 febbraio 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 6 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985: dal 6 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *S.r.l. Nuova Ite* di Molinella (Bologna), fallita il 12 marzo 1986:
periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.p.a. Ceramiche Verbena*, con sede in Borgo Tossignano (Bologna), fallita il 1° giugno 1985:
periodo: dal 30 novembre 1987 al 1° giugno 1988 (ultima concessione):
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 2 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *S.r.l. Ceramica San Valentino* di Castellarano (Reggio Emilia), fallita il 17 luglio 1986:
periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.r.l. Visplant Chimiren*, con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), fallita il 1° aprile 1987:
periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 4 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. C.P.L.* ex *Center Craft*, con sede in Fiumicino (Roma) e stabilimenti di Fiumicino (Roma):
periodo: dal 13 luglio 1987 al 16 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
prima concessione: dal 16 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Chimica di Colleferro*, con sede in Roma e stabilimenti di Colleferro (Roma):
periodo: dal 16 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.a.s. S. Maria ad Rupes*, con sede in Castel S. Elia (Viterbo) e stabilimenti di Castel S. Elia (Viterbo):
periodo: dall'11 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: fallimento in data 11 luglio 1985 - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 16 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Casa della moda sportiva di G. Giusti e F.lli*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma:
periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: fallimento in data 24 settembre 1985 - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 24 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Solac (gruppo Sole)*, con sede in Frosinone e stabilimenti di Frosinone:
periodo: dall'8 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
prima concessione: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. So.L.Ar. - Società laterizi Arpino*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimenti di Arpino (Frosinone):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Cartiera di Tarquinia*, con sede in Tarquinia (Viterbo) e stabilimenti di Tarquinia (Viterbo):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: fallimento in data 1° dicembre 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 21 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.r.l. Aliper*, con sede in Roma e stabilimenti di Isola del Liri (Frosinone):
periodo: dal 19 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Sogo - Industria articoli tecnici in gomma*, con sede in Frosinone e stabilimenti di Frosinone:
periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. A.E. Borgo*, con sede in Alpignano (Torino) e stabilimenti di Alpignano (Torino):
periodo: dal 22 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 20 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Juvenilia*, con sede in Torino e stabilimenti di Savigliano (Cuneo), Torino e uffici di Torino e Savigliano (Cuneo):
periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. Meazza e Masciadri*, con sede in Casale Corte Cerro (Novara) e stabilimenti di Casale Corte Cerro (Novara):
periodo: dal 7 settembre 1987 al 4 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

4) *Federico Fortis*, con sede in San Maurizio d'Opaglio (Novara) e stabilimenti di San Maurizio d'Opaglio (Novara):
periodo: dal 28 luglio 1986 al 28 gennaio 1987;
causale: fallimento in data 25 luglio 1984 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 25 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *Federico Fortis*, con sede in San Maurizio d'Opaglio (Novara) e stabilimenti di San Maurizio d'Opaglio (Novara):
periodo: dal 29 gennaio 1987 al 25 luglio 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 25 luglio 1984 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 25 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.r.l. Nuova Ilco*, con sede in San Gillio (Torino) e stabilimenti di Beinette (Cuneo) e S. Gillio (Torino):
periodo: dal 17 agosto 1987 al 19 febbraio 1988 (ultima concessione);
causale: fallimento in data 19 febbraio 1985 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 19 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.a.s. Honeconf*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimenti di Hone (Aosta):
periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: fallimento in data 9 dicembre 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 19 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.a.s. G.E.C. - Gruppo europeo confezioni*, con sede in Givoletto (Torino) e stabilimenti di Givoletto (Torino):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 2 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.n.c. R.B.S. Poliplast*, con sede in Montjovet (Aosta) e stabilimenti di Montjovet (Aosta):
periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: fallimento in data 5 febbraio 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *Soc. Tessitura Franco*, con sede in Chieri (Torino) e stabilimenti di Chieri (Torino):
periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 23 agosto 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 23 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Sogena*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimenti di Ciriè (Torino):
periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 12 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Bausano*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino:
periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: fallimento in data 6 dicembre 1986 - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Nuova S.I.I.E.*, con sede in Torino e stabilimenti di Volpiano (Torino):
periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: fallimento in data 17 ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Sant'Andrea Novara*, con sede in Novara e stabilimenti di Novara:
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Miniera di Fragnè*, dal 1° gennaio 1987 *Veneta mineraria S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimenti di Serravalle Scrivia (Alessandria):
periodo: dall'8 dicembre 1986 al 9 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
prima concessione: dall'8 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 agosto 1987, n. 9398.

16) *S.p.a. Manifattura lane di Carignano*, con sede in Carignano (Torino) e stabilimenti di Carignano (Torino):
periodo: dal 6 luglio 1987 al 6 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.a.s. Carrozzeria Coppero Franco & C.*, con sede in San Giuliano Vecchio (Alessandria) e stabilimenti di San Giuliano Vecchio (Alessandria):
periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 7 febbraio 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 7 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Indesit*, con sede in Rivalta Torinese (Torino), stabilimenti e filiali vendita nazionali - None (Torino), Orbassano (Torino), Teverola (Caserta):
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1980: dal 16 giugno 1980;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Paramatti vernici*, con sede in Greggio (Vercelli) e stabilimenti di Greggio (Vercelli):
periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: fallimento in data 21 ottobre 1986 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 21 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Industrie grafiche Rocci*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: fallimento in data 16 gennaio 1985 - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 17 novembre 1982: dal 24 maggio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Industrie grafiche Rocci*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 24 agosto 1987 al 16 gennaio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 16 gennaio 1985 - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 17 novembre 1982: dal 24 maggio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Officine Angelo Panelli*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:
periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. S.A.R.I.G.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: fallimento in data 8 maggio 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.a.s. Rotocalco Caprotti & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale (art. 24 della legge n. 67/87) - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Mobiltecnica*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 17 febbraio 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 17 febbraio 1984 - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Industria eternit Casale Monferrato*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria) e soli uffici e magazzini di Torino:
periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: fallimento in data 4 giugno 1986 - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *Soc. Marconimp di Conticelli Piero*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 15 settembre 1986 al 3 novembre 1986 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 3 novembre 1983 - CIPI 22 dicembre 1987;
prima concessione: dal 3 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.r.l. Tessitura Poma*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Biella (Vercelli):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: fallimento in data 4 giugno 1986 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986: dal 4 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.r.l. Italtexture & C.*, con sede in Verrone (Vercelli) e stabilimento di Verrone (Vercelli):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: fallimento in data 23 novembre 1984 - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.a.s. Maffei ombrellificio di R. Garbelli & C.*, con sede in Briga Novarese (Novara) e stabilimento di Briga Novarese (Novara):
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 29 giugno 1987;
causale: fallimento in data 31 dicembre 1984 - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.a.s. Maffei ombrellificio di R. Garbelli & C.*, con sede in Briga Novarese (Novara) e stabilimento di Briga Novarese (Novara):
periodo: dal 30 giugno 1987 al 31 dicembre 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 31 dicembre 1984 - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.a.s. Manifatture riunite Cerva di Rossi G. L. & C.*, con sede in Rossa, frazione Cerva (Vercelli) e stabilimento di Rossa, frazione Cerva (Vercelli):
periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: fallimento in data 8 marzo 1986 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Alfonso Bialetti*, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimento di Crusinallo di Omegna (Novara):
periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Ce.Pre.*, con sede in Torino e stabilimento di Caselle (Torino):
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 5 aprile 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 5 aprile 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 5 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.r.l. Nuova Ipes*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino):
periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: fallimento in data 29 ottobre 1985 - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 29 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

19) *S.p.a. Safte*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.n.c. Lora*, con sede in Genova e stabilimento di Carbonara Scrivia (Alessandria):
periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: fallimento in data 2 maggio 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *Soc. Azalea*, con sede in Ameno (Novara) e stabilimento di Ameno (Novara):
periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: fallimento in data 22 maggio 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 22 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

22) *S.r.l. C.S.E. - Centro servizi ecologici*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: fallimento in data 3 novembre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.r.l. Calzaturificio Cesal*, con sede in Soriso (Novara) e stabilimento di Soriso (Novara):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: fallimento in data 28 aprile 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Nuova S.T.S.* di Poggibonsi (Siena), fallita il 13 novembre 1986:

periodo: dall'11 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 13 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Corti* di S. Filippo (Lucca):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 13 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *Officine S. Marco*, con sede legale in Livorno e stabilimenti di Livorno e Taranto:

periodo: dal 6 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

4) *Fabbrica pisana S.p.a.*, con sede legale in Pisa e stabilimenti di Pisa e Caserta:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1986: dal 26 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Calzaturificio S. Giorgio* di Fucecchio (Firenze):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 7 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sintesi* di Poggibonsi (Siena):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

7) *Ar.Navi - Armamenti navali* di Viareggio (Lucca), fallita il 7 aprile 1986:

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 7 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

8) *Ar.Navi - Armamenti navali* di Viareggio (Lucca), fallita il 7 aprile 1986:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 7 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *Ar.Navi - Armamenti navali* di Viareggio (Lucca), fallita il 7 aprile 1986:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 9 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 7 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.n.c. Gigli Sartini & Civitelli* di Rapolano Terme (Siena), fallita il 28 gennaio 1986:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 10 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.r.l. Happy Shoes*, con sede legale in Poggibonsi e stabilimento di Barberino Val d'Elsa (Firenze), fallita il 20 ottobre 1986:

periodo: dal 20 aprile 1987 al 24 ottobre 1987:
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 15 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.r.l. Happy Shoes*, con sede legale in Poggibonsi e stabilimento di Barberino Val d'Elsa (Firenze), fallita il 20 ottobre 1986:

periodo: dal 25 ottobre 1987 al 24 aprile 1988:
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 15 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.r.l. Primi passi* di S. Sepolcro (Arezzo), fallita il 15 gennaio 1987:

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 15 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cesare Contegiacomo*, con sede in Putignano (Bari), fallita in data 18 febbraio 1985:

periodo: dal 16 novembre 1987 al 14 febbraio 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

2) *Cocu Plastic S.r.l.* di Surbo (Lecce), fallita in data 5 giugno 1986:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1987: dal 5 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

3) *S.r.l. Colma* di Bari, fallita in data 10 giugno 1985:

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

4) *S.r.l. Consorzio Legarreda*, con sede in Modugno (Bari), fallita in data 14 novembre 1985:

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 14 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

5) *S.r.l. La Jonica scavi* di Squinzano (Lecce), fallita in data 24 maggio 1986:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

6) *S.a.s. G. Calcarella di Stanislao Calcarella & C.* di Lecce, fallita in data 11 luglio 1985:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 31 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

7) *Ditta Vitellio Luigi* di Nardò (Lecce):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Tecno plast sud* di Castrignano del Capo (Lecce), fallita in data 5 dicembre 1986:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 5 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

9) *S.p.a. F.A.B. - Fabbrica accumulatori baresi*, con sede in Bari, fallita in data 6 dicembre 1985:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

10) *Ditta Majorflex*, con sede in Galatone (Lecce), fallita in data 6 giugno 1985:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 6 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

11) *Ditta Catasta Luigi*, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), fallita in data 6 giugno 1986:

periodo: dal 7 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 6 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

12) *Ditta Catasta Luigi*, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), fallita in data 6 giugno 1986:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1986;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 6 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

13) *S.n.c. Camoes dei F.lli Montonovo & Splendiani* di Ripatransone (Ascoli Piceno):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. C.I.D.A.*, sede e stabilimento in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno):

periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. So.Ge.Co.*, con sede in Magnano in Riviera (Udine), fallita in data 7 novembre 1985:

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 7 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

16) *S.r.l. So.Ge.Co.*, con sede in Magnano in Riviera (Udine), fallita in data 7 novembre 1985:

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 7 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

17) *S.p.a. Lange*, con sede e stabilimento in Taio (Trento):

periodo: dal 30 ottobre 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Girelli*, con sede e stabilimento in Trento:

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Sigma elettronica* (già *Calzaturificio Sigma*, con sede in Cagliari e stabilimento in Iglesias (Cagliari):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 30 giugno 1987;
causale: riconversione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 26 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. D.A.I.T. (Distilleria agricola-industriale di Terralba*, con sede in Terralba (Oristano), fallita in data 27 febbraio 1986:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Coop. Editrice Oggi sud*, con sede in Marcellinara (Catanzaro):

periodo: dal 21 dicembre 1986 al 20 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 20 giugno 1986;
pagamento diretto: no;
legge n. 416/81 articoli 35 e 37.

22) *S.p.a. S.I.L.C. - Società industriale laterizi coriliianese*, con sede e stabilimento in Corigliano Calabro (Cosenza):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.a.s. Italsolai*, con sede in Spezzano Albanese e stabilimento in Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.n.c. Panno Ennio & Renato*, con sede e stabilimento in Rende (Cosenza):

periodo: dal 10 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dall'8 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Fincantieri - Divisione grandi motori*, con sede in Trieste, unità produttiva di Bagnoli della Rosandra (Trieste) e basi di Trieste, Venezia, Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Palermo e Taranto:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Gondrand (già Gondrand S.n.c. - Divisione trasporti e S.p.a. Gondrand S.n.c. - Divisione spedizione)*, con sede di Milano ed unità nazionali:
periodo: dal 20 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Lanerossi* di Schio (Vicenza) e stabilimenti di Schio, Piovene Rocchette, Marano Vicentino, Torrebelvicino (Vicenza) e Vicenza:
periodo: dal 15 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 20 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. La Tegolaia sud*, stabilimento di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone):
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

29) *Gruppo Sogene* (Soc. generale immobiliare Sogene Holdings S.p.a.; S.G.I. Sogene casa S.p.a.; Sviluppo tecnico S.p.a.; Gismac S.p.a.), sede di Roma e unità di Roma, Milano, Genova, Torino e Bologna:
periodo: dal 20 aprile 1987 al 6 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 21 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

30) *S.n.c. Eredi Benini Marsilio B.M.A. di Benini Bernardo & C.*, stabilimento di Odolo (Brescia), fallita in data 25 giugno 1985:
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 9 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

31) *Creazioni Pi.Erre*, con sede e stabilimento in Ponte Felcino (Perugia), fallita in data 12 marzo 1985:
periodo: dal 7 settembre 1987 al 12 marzo 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

32) *S.a.s. Olimpia*, con sede in Assisi e stabilimento in S. Maria degli Angeli (Perugia), fallita in data 19 dicembre 1984:
periodo: dal 18 maggio 1987 al 17 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

33) *S.a.s. Olimpia*, con sede in Assisi e stabilimento in S. Maria degli Angeli (Perugia), fallita in data 19 dicembre 1984:
periodo: dal 18 novembre 1987 al 19 dicembre 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

34) *S.p.a. Cotto antico*, con sede e stabilimento in Todi (Perugia):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

35) *S.n.c. I.P.A.S.* di Assisi, frazione S. Maria degli Angeli (Perugia), fallita in data 19 dicembre 1984:
periodo: dal 20 settembre 1987 al 19 dicembre 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

36) *S.p.a. Domus* di Gualdo Tadino (Perugia), fallita in data 20 gennaio 1986:
periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

37) *S.p.a. So.Ge.Ma.*, con sede e stabilimento in Città di Castello (Perugia):
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Binova*, con sede legale e stabilimento in Petrignano di Assisi (Perugia):
periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

39) *S.r.l. Arpa* di Palermo, fallita in data 20 dicembre 1985:
periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

40) *Sicilbibite S.r.l.*, con sede e stabilimento in Palermo, fallita in data 3 dicembre 1985:
periodo: dal 7 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

41) *S.p.a. Olis*, con sede in Termini Imerese (Palermo), fallita in data 30 aprile 1985:
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

42) *S.p.a. Olis*, con sede in Termini Imerese (Palermo), fallita in data 30 aprile 1985:
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

43) *S.p.a. Angiolini Bartolotti*, con sede in Siracusa, cantieri di Taormina (Messina), Catania, Siracusa:
periodo: dal 2 marzo 1987 al 1° settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Angiolini Bartolotti*, con sede in Siracusa, cantieri di Taormina (Messina), Catania e Siracusa:
periodo: dal 2 settembre 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A0865

MINISTERO DEL TESORO

N. 42

Corso dei cambi del 2 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1244,500	1244,500	1244,60	1244,500	1244,500	1244,45	1244,400	1244.500	1244,500	1244.50
Marco germanico	736,750	736,750	737,25	736,750	736,750	736,75	736,750	736.750	736,750	736.75
Franco francese	217,650	217,650	218 —	217,650	217,650	217,64	217,630	217,650	217,650	217.65
Fiorino olandese	656,290	656,290	656,85	656,290	656,290	656,29	656,290	656,290	656.290	656.29
Franco belga	35,254	35,254	35,25	35,254	35,254	35,25	35,253	35,254	35,254	35,25
Lira sterlina	2206,600	2206,600	2207,50	2206,600	2206,600	2206,76	2206.930	2206,600	2206,600	2206,60
Lira irlandese	1964,600	1964,600	1965 —	1964,600	1964,600	1964,35	1964,100	1964,600	1964.600	—
Corona danese	192,890	192,890	192,95	192,890	192,890	192,89	192,890	192,890	192,890	192,89
Dracma	9,191	9,191	9,20	9,191	—	—	9,192	9,191	9.191	—
E.C.U.	1522,050	1522,050	1522,90	1522,050	1522,050	1522,07	1522,100	1522,050	1522,050	1522,05
Dollaro canadese	991,200	991,200	990 —	991,200	991,200	991,10	991 —	991,200	991,200	991,20
Yen giapponese	9,659	9,659	9,68	9,659	9,659	9,65	9,658	9,659	9,659	9,65
Franco svizzero	891,830	891,830	892,50	891,830	891,830	891,69	891.750	891,830	891,830	891,83
Scellino austriaco	104,924	104,924	104,98	104,924	104,924	104,92	104,925	104,924	104,924	104,92
Corona norvegese	195,600	195,600	195,75	195,600	195,600	195,60	195,600	195,600	195,600	195.60
Corona svedese	208,200	208,200	207,60	208,200	208,200	208,10	208 —	208,200	208,200	208.20
FIM	304,900	304,900	304,75	304,900	304,900	304,81	304,730	304,900	304,900	—
Escudo portoghese	8,980	8,980	9 —	8,980	8,980	8,99	9 —	8.980	8,980	8,98
Peseta spagnola	10,978	10,978	10,98	10,978	10,978	10,97	10,977	10,978	10,978	10,97
Dollaro australiano	901,200	901,200	898 —	901,200	901,200	901,35	901,500	901.200	901,200	901,20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1244,450
Marco germanico	736,750
Franco francese	217,640
Fiorino olandese	656,290
Franco belga	35,253
Lira sterlina	2206,765
Lira irlandese	1964,350
Corona danese	192,890
Dracma	9,191
E.C.U.	1522,070
Dollaro canadese	991,100
Yen giapponese	9,658
Franco svizzero	891,790
Scellino austriaco	104,924
Corona norvegese	195,600
Corona svedese	208,100
FIM	304,815
Escudo portoghese	8,990
Peseta spagnola	10,977
Dollaro australiano	901,350

Media dei titoli del 2 marzo 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,550
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	99,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	104 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,250
» » » TR 2,5% 1983/93	92,225
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,550
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1- 4-1984/88	100 —
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,325
» » » » 1- 7-1983/88	100,900
» » » » 1- 8-1983/88	100,975
» » » » 1- 9-1983/88	101,125
» » » » 1-10-1983/88	101,125
» » » » 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	100 —
» » » » 18- 9-1985/90	99,525
» » » » 18-10-1985/90	99,675
» » » » 1-11-1983/90	102,850
» » » » 18-11-1985/90	99,775
» » » » 1-12-1983/90	103 —
» » » » 18-12-1985/90	100,050
» » » » 1- 1-1984/91	103 —
» » » » 17- 1-1986/91	99,700
» » » » 1- 2-1984/91	103,225
» » » » 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	102,175
» » » » 18- 3-1986/91	99,550
» » » » 1- 4-1984/91	101,975
» » » » 1- 5-1984/91	101,900
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	101,475
» » » » 1- 8-1984/91	101,500
» » » » 1- 9-1984/91	101,400
» » » » 1-10-1984/91	101,325
» » » » 1-11-1984/91	101,225
» » » » 1-12-1984/91	100,975
» » » » 1- 1-1985/92	100,575
» » » » 1- 2-1985/92	100,225
» » » » 18- 4-1986/92	97,950
» » » » 19- 5-1986/92	97 —
» » » » 20- 7-1987/92	98,900
» » » » 18- 6-1986/93	96,650
» » » » 17- 7-1986/93	96,250
» » » » 19- 8-1986/93	96,525
» » » » 18- 9-1986/93	96,450
» » » » 20-10-1986/93	96,975
» » » » 1- 2-1985/95	99,725
» » » » 1- 3-1985/95	94,525
» » » » 1- 4-1985/95	94,050
» » » » 1- 5-1985/95	93,850
» » » » 1- 6-1985/95	93,725
» » » » 1- 7-1985/95	95,375
» » » » 1- 8-1985/95	95,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	95,425
» » » » 1-10-1985/95	95,850
» » » » 1-11-1985/95	96,325
» » » » 1-12-1985/95	96,275
» » » » 1- 1-1986/96	97,250
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,950
» » » » 1- 2-1986/96	98,100
» » » » 1- 3-1986/96	96,725
» » » » 1- 4-1986/96	95,250
» » » » 1- 5-1986/96	95,125
» » » » 1- 6-1986/96	95,550
» » » » 1- 7-1986/96	95,450
» » » » 1- 8-1986/96	95,100
» » » » 1- 9-1986/96	95,150
» » » » 1-10-1986/96	95,150
» » » » 1-11-1986/96	95,650
» » » » 1-12-1986/96	96,450
» » » » 1- 1-1987/97	97,025
» » » » 1- 2-1987/97	97,175
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100,500
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,900
» » » 12,50% 1-10-1988	101,650
» » » 12,50% 1-11-1988	101,925
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,400
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,925
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,950
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,625
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,100
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,075
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 2-1990	105 —
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,925
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,400
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,125
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,400
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,025
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,600
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,025
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,200
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,925
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,300
» » » 10,50% 1- 8-1990	100,025
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,375
» » » 9,25% 1-10-1990	96,565
» » » 9,25% 1-11-1990	96,675
» » » 9,25% 1-12-1990	97,250
» » » 12,50% 1- 3-1991	106,325
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,850
» » » 9,15% 1- 3-1992	96,550
» » » 9,15% 1- 4-1992	96,100
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,075
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,025
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,400
» » » » 22-11-1982/89 13%	108 —
» » » » 1983/90 11,50%	108 —
» » » » 1984/91 11,25%	108,525
» » » » 1984/92 10,50%	108,700
» » » » 1985/93 9,60%	105,725
» » » » 1985/93 9,75%	106 —
» » » » 1985/93 9,00%	103 —
» » » » 1985/93 8,75%	102,175
» » » » 1986/94 8,75%	102,650
» » » » 1986/94 6,90%	94,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M02038

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 1988, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1987, agli effetti predetti, risulta pari a più 168,1.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1988 rispetto a gennaio 1987, risulta pari a più 5,0 (cinquevirgolazero).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1988 rispetto a gennaio 1986, risulta pari a più 9,7 (novevirgolasette).

88A0977

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221